

D.L. N.34/2020 DEL 19.5.2020 (DECRETO RILANCIO)

Il Decreto Legge Rilancio ha apportato vari cambiamenti al mondo delle Professioni e delle Imprese, anche rispetto agli altri decreti sull'emergenza coronavirus (Decreto Cura Itali, D.L. n.18/2020 dell'17.3.2020 e Decreto Liquidità, D.L. n.23/2020 dell'8.4.2020), sia in materia fiscale, che sul lavoro e la casa.

Le novità o le conferme nel pagamento dei tributi

IRAP

Il Decreto Rilancio ha apportato un taglio all'IRAP. Infatti il saldo 2019 e il primo acconto 2020 di questa imposta non dovranno essere versati perché in virtù dell'art 24 del predetto decreto non dovuti. Non si tratta di una sospensione del versamento, ma di una somma definitivamente stralciata.

Questo bonus non è accessibile per i soggetti con volume di ricavi o compensi superiori a € 250 milioni, per le banche, le assicurazioni e gli enti pubblici.

IRPEF e relative addizionali, Imposta sostitutiva per i contribuenti forfettari, Cedolare secca, IVIE e IVAFE

Sia per il saldo 2019, sia per la prima rata di acconto 2020, queste imposte vanno pagate entro la stabilita scadenza del 30 giugno 2020 (o entro il 30 luglio successivo, con la maggiorazione dello 0,4%)

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI DOVUTI DAI LAVORATORI AUTONOMI

I contributi previdenziali dovuti per l'anno 2019 e come acconto 2020 dagli iscritti alla gestione separata INPS vanno pagati entro il 30.6.2020 (o entro il 30/7 con la maggiorazione dello 0,4%).

IRES

Le Società di capitali che approvano il bilancio entro 120 gg. dalla chiusura dell'esercizio, versano le imposte dovute entro l'ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo di imposta (o con differimento di 30 giorni pagando la maggiorazione dello 0,4%).

Nel caso di approvazione del bilancio entro 180 gg dalla chiusura dell'esercizio, il versamento dell'importo dovuto deve avvenire entro la fine del mese successivo a quello di approvazione del bilancio (per quelli con esercizio coincidente con l'anno solare: 31 luglio).

Quindi le Società che approveranno il bilancio entro il 28 giugno c.a. verseranno il saldo 2019 e l'acconto 2020 Ires entro il 31.7.2020 (oppure entro il 30 agosto 2020 con la maggiorazione dello 0,4%)

IMU

Il termine di versamento del primo acconto IMU, anno 2020, rimane fissato al 16 giugno del corrente anno.

Vecchie proroghe e nuovi termini di versamenti di tributi stabiliti nel D.L. 34/2020 (decreto rilancio)

Riguardo i professionisti (così come gli artisti e gli imprenditori) il Decreto Rilancio stabilisce nuovi differimenti per i versamenti di tributi che erano in scadenza nei mesi di maggio e giugno c.a., prevedendo, di norma, la ripresa dei pagamenti entro il 16 settembre 2020.

Così i professionisti che nell'anno 2019 non abbiano superato l'importo di € 2.000.000 di compensi percepiti, i sospesi versamenti da autoliquidazione, scaduti tra l'8 e il 31.3.2020, relativi a ritenute sui redditi di lavoro dipendente, tributo IVA, contributi previdenziali ed assistenziali e premi per assicurazione obbligatoria, dovranno effettuarli, senza sanzione e senza interessi, in unica soluzione entro il 16.9.2020, o in 4 rate mensili di uguale importo, a decorrere dalla stessa data (art 127 D.L. 34/2020).

I professionisti con compensi percepiti nell'anno 2019 per un importo non superiore a € 50 milioni, per i versamenti sospesi delle ritenute e dei contributi previdenziali e assistenziali, dei premi di assicurazione obbligatoria sul lavoro dipendente e del tributo IVA, in scadenza nei mesi di aprile e maggio 2020, dovranno provvedere al pagamento in un'unica soluzione entro il 16.9.2020, o n. 4 rate mensili di uguale importo a decorrere dalla stessa data.

La sospensione è condizionata dal calo del fatturato, non inferiore al 33% nel marzo 2020 rispetto a marzo 2019, o nell'aprile 2020 rispetto ad aprile 2019.

Detta sospensione è anche prevista per i contribuenti che hanno iniziato l'attività dopo il 31.3.2019 (art.126 D.L. 34/2020).

I professionisti con compensi percepiti nel 2019 di importo non superiore a € 400 mila, per i compensi incassati tra il 17 marzo e il 31 maggio 2020, non sono assoggettati (su loro richiesta) alla ritenuta dell'acconto da parte del committente (sostituto d'imposta) a condizione che nel mese precedente all'incasso non siano state sostenute spese per lavoro dipendente o assimilato.

Il versamento di queste ritenute sarà effettuato (dal professionista percettore del compenso) entro il 16.9.2020, o in 4 rate mensili uguali fra loro, a decorrere da questa data. Chi avesse già pagato non avrebbe diritto al rimborso (art 126 D.L. 34/2020).

Per tutti i contribuenti: i versamenti derivanti da cartelle esattoriali, accertamenti esecutivi dell'Agenzia Entrate, avvisi di addebito INPS, atti di accertamento delle Dogane e degli Enti locali, in scadenza dall'8.3.2020 al 31.8.2020, sono sospesi.

Essi dovranno essere eseguiti in unica soluzione, senza sanzioni e senza interessi, entro il 30 settembre 2020. Non è prevista alcuna rateizzazione. Chi ha pagato non ha diritto al rimborso (art. 154 D.L. 34/2020).

Tempi di invio della dichiarazione dei redditi

Mod 730/2020

La scadenza ultima per la presentazione del modello 730 è fissata al 30.9.2020.

In questo anno il contribuente ha la possibilità di accedere al modello 730/2020 precompilato relativo all'anno 2019, dal 5 maggio corrente.

Mod. PF/2020

La scadenza per la presentazione della dichiarazione dei redditi 2019 delle persone fisiche è fissata al 30 novembre 2020

Mod. SP/2020

La scadenza per la presentazione dei redditi 2019 relativa alle Società di persone è fissata al 30 novembre 2020.

Mod. SC/2020

La scadenza per la presentazione della dichiarazione dei redditi 2019 relativa alle Società di capitali è fissata al 30 novembre 2020

Mod. 770/2020

La scadenza per la presentazione della dichiarazione riguardante le ritenute fiscali effettuate nel 2019 dai sostituti d'imposta è fissata al 31 ottobre 2020.